

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO ECONOMICO COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LOCARNO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

I. In generale

Art. 1

**Campo di
applicazione**

Le prestazioni comunali in ambito economico sono intese a limitare le conseguenze sull'economia locale della diffusione del virus COVID-19, in particolare ad evitare il fallimento di piccole e medie imprese locali (in seguito PMI).

Art. 2

**Piccole medie
imprese**

Per PMI ai sensi del presente regolamento si intende ditte individuali, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative attive nei vari ambiti economici (primario, secondario e terziario), che esercitano un'attività a scopo di lucro.

Art. 3

Fondo

¹Per l'erogazione degli aiuti secondo l'art. 5 cpv. 1 è costituito un fondo comunale dell'importo massimo di CHF 1'500'000.00.

²Il fondo può essere alimentato con donazioni da parte di terzi.

³Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi sino ad esaurimento del fondo. Le richieste sono evase in ordine di entrata.

Art. 4

Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto le PMI ai sensi dell'art. 2, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la PMI è stata costituita prima del 1° settembre 2019 e ha sede a Locarno a far tempo almeno dal 1° settembre 2019;
- b) nel corso del 2019 la PMI non conta più di cinque unità lavorative;
- c) la cifra di affari del 2019 della PMI è uguale o inferiore a CHF 300'000.00;

- d) per una durata di almeno 20 giorni lavorativi la PMI ha dovuto sospendere totalmente la propria attività a seguito delle Ordinanze federali e dei decreti cantonali COVID-19;
- e) la PMI deve dimostrare di aver richiesto l'indennità per lavoro ridotto;
- f) al momento della decisione di erogazione del sussidio la PMI non deve avere procedure fallimentari in corso;
- g) al momento della decisione di erogazione del sussidio la PMI, o gli amministratori della stessa, non hanno procedure esecutive in corso avviate dal Comune, dal Cantone o dalla Confederazione.

II. Prestazioni

Art. 5

Aiuto alla ripresa dell'attività economica

¹Le PMI che rispettano le condizioni del presente regolamento possono beneficiare di un aiuto alla ripresa dell'attività economica sotto forma di prestito.

²Le PMI possono inoltre beneficiare di una riduzione o esenzione dal pagamento della tassa base rifiuti emessa nel corso del 2020.

³Il prestito, sino a concorrenza di un importo massimo di CHF 5'000.00, è concesso alla PMI per il pagamento di oneri legati strettamente all'attività scaduti nel 2020, quali ad esempio:

- a) pigione;
- b) acquisto merce;
- c) oneri sociali;
- d) interessi e ammortamenti ipotecari o legati ad altro genere di credito per immobili, macchinari o attrezzature.

⁴L'importo è stabilito tenendo conto dei parametri numero di unità lavorative e cifra d'affari, con una ponderazione del 50% per entrambi.

⁵Il prestito è concesso senza interessi e deve essere rimborsato dalla PMI entro 3 anni dalla concessione.

⁶Nel caso in cui la PMI non raggiunge in alcuno dei successivi tre anni l'erogazione del prestito la cifra d'affari media dei precedenti tre anni, il prestito può essere convertito totalmente o parzialmente in sussidio a fondo perso. Se al momento della concessione del prestito la PMI non esiste da almeno tre anni, la valutazione è fatta sulla media degli ultimi esercizi contabili disponibili (cifra d'affari).

Art. 6

Riduzione pigioni

¹Il Municipio può concedere alla PMI che loca spazi di proprietà comunale la riduzione della pigione dovuta nel 2020.

²La pigione è ridotta tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.

³Nel caso in cui l'attività economica della PMI è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della pigione maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2.

⁴Tale aiuto può essere concesso anche alle PMI che non rispettano le condizioni dell'art. 4 lett. b e c.

Art. 7

Riduzione
occupazione
suolo

¹Il Municipio può concedere alla PMI che è tenuta al pagamento di una tassa per l'occupazione del suolo pubblico la riduzione dell'importo dovuto nel 2020.

²La tassa è ridotta tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.

³Nel caso in cui l'attività economica della PMI è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della tassa maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2.

⁴Tale aiuto può essere concesso anche alle PMI che non rispettano le condizioni dell'art. 4 lett. b e c.

Art. 8

Cumulo di
prestazioni

¹Gli aiuti di cui all'art. 5 cpv. 1 e 2 possono essere cumulati.

²Gli aiuti di cui agli articoli 6 e 7 non possono essere cumulati, né tra di loro né con gli aiuti previsto all'art. 5.

III. Procedura

Art. 9

Istanza

¹L'istanza deve essere presentata per iscritto al Municipio, per il tramite dei Servizi finanziari, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'ultima notifica di tassazione;
- b) copia del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2019 o dell'ultimo disponibile;
- c) copia dell'estratto esecuzione e fallimenti;
- d) copia dell'istanza per l'ottenimento dell'indennità per lavoro ridotto;
- e) autodichiarazione attestante la situazione finanziaria antecedente lo scoppio della pandemia.

²Il Municipio fissa i termini inderogabili entro i quali l'istanza deve essere presentata e potrà richiedere alle PMI ogni ulteriore informazione utile per evadere l'istanza.

³Nel caso in cui venga concesso un aiuto ai sensi dell'art. 5, la PMI dovrà presentare entro fine giugno dei successivi tre anni copia del bilancio e del conto economico di ogni anno.

Art. 10

Obbligo di restituzione

¹La PMI che avesse ottenuto aiuti sulla base di informazioni inveritiere è tenuta a restituire la prestazione. Tale obbligo di restituzione sussiste solidalmente nei confronti di colui che era amministratore della PMI al momento della decisione di erogazione dell'aiuto.

²Il diritto di esigere la restituzione della prestazione indebitamente percepita decade dopo un anno in cui il Comune ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dalla concessione della prestazione.

Art. 11

Competenza

¹L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.

²Avverso la decisione Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione.

IV. Disposizioni finali

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale.